

FONTI NORMATIVE SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DIRIGENTI SCOLASTICI

DPR 417/74 Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

Art. 3 Funzione direttiva. *Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; In particolare, al personale direttivo spetta:l) curarel'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.*

D Lgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Art. 396 - Funzione direttiva: *identico testo*

DLgs 626/94 Attuazione delle direttive CEE n°.....riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Art. 2 c.1 lett. b) datore di lavoro..... *Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;....*

L 23/96 Norme per l'edilizia scolastica

Attribuisce all'Ente Locale (comuni e province) la gestione della sicurezza funzionale e strutturale del plesso scolastico.

DLgs 242/96 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

art. 1 conferma il testo dell'art 2 c 1 lett b) del 626/94

datore del 242/96 di lavoro..... *Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;*

all'art.30 disposizioni transitorie e finali prevede che:

...Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività....

DM 292/96 Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96.

Il Ministro della P.I.

Rilevato, altresì, che l'art. 30, comma 1, del D.L.vo n. 242/96 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L.vo, gli organi della direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, procedano all'individuazione dei soggetti di cui al citato art. 2, comma 1, lett. b), tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività.....

Art. 1il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza, come segue:

C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi della Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;

[Ndr: così erano definiti i direttori didattici e i presidi prima della denominazione di dirigenti scolastici di cui all'art. 25 c 2 del D.Lgs 165/01]"

L 59/97 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

Legge che conferisce l'autonomia alle Istituzioni Scolastiche Statali e all'art.16 prevede che: *...Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente,*

ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge....

D Lgs 59/98 Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art.21, c.16, della legge 15 marzo 1997, n° 59

Art..1 Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 3.2.93, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti articoli: "25-bis (Dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la **qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia** a norma dell'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.....

DM 382/98 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni

art 5 Raccordo con gli enti locali

...“il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave e immediato pregiudizio alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e/o degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo”.

CM 119/99 Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni - D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative

Essa prevede l'obbligo per l'istituzione scolastica di adottare ogni misura idonea in caso di pregiudizio per l'incolumità dell'utenza. Rammenta "... come: "... le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative, siano a carico dell'Ente locale tenuto, ai sensi della vigente normativa in materia - cd in particolare dell'articolo 3 della legge n. 23 - alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dalla legge 626/94, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti da parte dei Dirigenti con la richiesta del loro adempimento all'Ente locale rispettivamente competente e cioè al Comune, per le scuole Materne, Elementari e Secondarie di primo grado ed alla Provincia, per l'intera fascia Secondaria superiore ed Artistica nonché per le Istituzioni Educative. Ciò premesso - e - ribadita la normale, tradizionale, competenza prevista da norme previgenti, come, in particolare, gli obblighi gravanti sul Capo d'Istituto come "titolare dell'attività", di cui al D.M. 27 agosto 1992 relativo alle misure di prevenzione incendi, nonché di ogni altra doverosa cautela che dovesse rendersi necessaria a fronte di particolari situazioni contingenti, secondo la normale diligenza relativa alla specifica funzione esercitata - al Datore di lavoro, come sopra individuato dal citato D.M. 21 giugno 1996 n.292, è attribuito il compito di porre in essere i vari adempimenti di carattere generale concernenti essenzialmente le attività di formazione ed informazione del personale interessato nonché la valutazione dei rischi, la conseguente elaborazione del documento e la predisposizione del servizio di prevenzione e protezione, comprensivo delle cosiddette figure sensibili ..." Sottolinea come: "... il rapporto tra le istituzioni scolastiche e gli Enti Locali (Comuni e Province) vada sviluppato nel segno della migliore integrazione e con ogni spirito collaborativo, considerata la stretta connessione tra Ente Locale e Scuola, sia per gli aspetti tecnici, attinenti la fornitura e la manutenzione delle strutture, sia per quelli generali di espressioni delle comunità locale. Resta fermo quanto in precedenza indicato, in merito alle questioni di carattere strutturale e manutentivo che fanno capo direttamente ai Comuni e alle Province rispettivamente obbligati ai sensi della vigente normativa. Ciò vale, in particolare, per la materia di cui trattasi, nella quale l'interazione è, in più circostanze, continua e fisiologica. Si raccomanda, pertanto, a tutte le componenti interessate, pur nell'esercizio di ruoli e funzioni che in taluni casi possono

prospettarsi in posizioni dialettiche, di tenere comunque e sempre presente la necessità di operare nello spirito della massima apertura e collaborazione, in un'ottica di fattiva sinergia di obiettivi e risorse. Sarà cura dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente promuovere ogni iniziativa ritenuta opportuna per coordinare e raccordare, in merito, le istituzioni scolastiche con gli Enti a qualunque titolo coinvolti. Si assicura che questa Amministrazione non mancherà, da parte sua, di avviare come già nel passato e in precedenza indicato, un proficuo dialogo con le Associazioni degli Enti Locali e degli altri Organismi interessati, al fine del reperimento- ove possibile- di soluzioni univoche e condivise, anche attraverso la stipula di appositi Protocolli d'intesa. Ricorda infine che: "... mentre fanno capo agli Enti locali rispettivamente competenti, Comuni o Province, gli interventi sulle strutture, gli arredi, le spese varie d'ufficio e l'impiantistica in generale (articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n.23) - fatto salvo, ovviamente, l'obbligo da parte del Capo d'istituto di adottare ogni misura idonea e contingente in caso di grave ed immediato pregiudizio per l'incolumità dell'utenza – resta di pertinenza di quest'ultimo l'adeguamento delle attrezzature e dei materiali destinati alle attività didattiche Di tali circostanze andrà tenuto il debito conto nella valutazione dei fattori di rischio, nel stesura del relativo documento e nella proposizione degli interventi che dovessero rendersi necessari..."

Parte delle norme precedentemente citate sono state trasfuse nei due testi unici 165/01 e 81/08

D Lgs 165/01 Testo Unico sul Pubblico Impiego. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (che riordina e integra le norme in materia compreso il DLgs 29/93 Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e il Dlgs 59/98 che attribuisce la qualifica dirigenziale a direttori didattici e presidi)

D.Lgs81/08 Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro. Il Testo Unico Dlgs 81/08 ha come riferimenti le norme del D Lgs 626/94 modificate dal Dlgs 242/96 e da altre norme art. 2 c 1 lett b) **datore di lavoro**Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;.....

In capo al dirigente scolastico restano gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente fissati dall'art.18 e, in particolare, al comma 3 si precisa che : "...Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso **gli obblighi** previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, **si intendono assolti**, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, **con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.."** .

Prevenzione incendi

Le attività scolastiche rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco. Per gli adempimenti della prevenzione degli incendi nell'edificio scolastico operano due diversi soggetti giuridici: Ente Proprietario dell'edificio che è responsabile delle strutture e degli impianti e l'Amministrazione scolastica che è responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'attività

I principali provvedimenti di riferimento sono:

- **D.M. del Ministero dell'Interno 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"**. Fa riferimento alla classificazione legata all'affollamento (studenti + personale).

Nel decreto ministeriale sono inoltre riportate informazioni su: resistenza al fuoco; reazione al fuoco; compartimentazione; misure per l'evacuazione in caso d'emergenza; numero delle uscite; sistema delle vie di esodo;

indicazioni su scale, impianti e sistemi di allarme; mezzi e impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi. I **compiti del Dirigente Scolastico nella gestione della sicurezza antincendio**, tenuto conto dei decreti in materia di sicurezza e tutela della salute, si possono così riepilogare:

designare RSPP, ASPP e addetti all'emergenza; valutare il rischio incendio ed elaborare il documento; tenere aggiornato il documento (DVR); informare e formare i lavoratori e le figure preposte alla gestione della sicurezza antincendio; predisporre piano di emergenza; attuare le norme di esercizio.

- **DPR del 1 agosto 2011, n. 151 con cui è stato adottato il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi** che stabilisce che le "scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti" rientrano nell'ambito di applicazione regolamento di prevenzione incendi e indica i vari procedimenti correlati al DPR 151/2011 in relazione all'appartenenza alla categoria (valutazione dei progetti, segnalazione certificata di inizio attività, attestazione di rinnovo periodico, deroga, nulla osta di fattibilità, CPI)
- **D.M. 3 agosto 2015 Codice di Prevenzione incendi:** "Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139", pubblicato G.U. n. 192 del 20/8/2015 - S.O. n. 51.
- **D.M. 12 maggio 2016** "Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica. Il decreto, in vigore dal 26/05/2016, riporta le scadenze per l'attuazione delle disposizioni del decreto 26 agosto 1992 su tutti gli edifici scolastici attualmente esistenti e che non abbiano ancora provveduto ad adeguarvisi, differenziando tali scadenze a seconda della data in cui gli edifici stessi sono stati realizzati o adibiti all'uso scolastico.
- Il **7 luglio 2016** è stato sottoscritto l' **Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni**
- Nel cd "decreto milleproroghe" del **29 dicembre 2016** presente una proroga di un anno per l'adeguamento degli istituti scolastici. Relativamente all'edilizia scolastica, il Governo consente ai Comuni di poter utilizzare le risorse stanziare per interventi di ristrutturazione e di spostare il pagamento dei lavori fino al 31 dicembre 2017. La proroga è legata al fatto che gli enti locali hanno aggiudicato in ritardo le gare per l'esecuzione dei lavori.

Parere Avvocatura dello Stato 13 dicembre 2010 (P. N. 384467)

I dirigenti scolastici che non provvedono all'acquisizione del certificato prevenzione incendi (Cpi) non rischiano sanzioni penali. Ma se non adempiono agli obblighi di legge restano assoggettati alla responsabilità civile e amministrativa perché l'obbligo di acquisire il Cpi sussiste comunque anche se non sono previste sanzioni penali per i dirigenti inadempienti.

L'Avvocatura ha chiarito inoltre che il certificato prevenzione incendi, più che attenersi al concreto esercizio dell'attività scolastica, sembrerebbe connesso all'idoneità dell'immobile rispetto all'uso-scuola. E quindi non è il dirigente scolastico che deve chiederlo, ma l'ente locale proprietario dell'immobile. Al dirigente scolastico spetta, invece, il mero obbligo di predisporre e poi trasferire la documentazione prevista dal decreto legislativo 81/08. Pertanto, se il dirigente scolastico riscontra una deficienza nelle strutture adibite a scuola, compresa la mancanza della certificazione antincendio, è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità se lo segnala tempestivamente all'ente locale proprietario. Se invece i locali scolastici sono locati in quanto di proprietà di un privato, spetta al titolare l'obbligo di adeguare l'immobile che intende locare rispetto alla recente normativa antincendio. E dunque anche l'obbligo di munirlo dell'idonea certificazione richiesta dal decreto legislativo 139/06 e dal decreto del presidente della repubblica 577/1982. Secondo l'avvocatura, inoltre, se il certificato prevenzione incendi manca del tutto, i dirigenti scolastici sono comunque esonerati da qualsiasi disponibilità. Non solo sul piano penale, ma anche sotto il profilo



Dirigenti Scuole Autonome e Libere

Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal Miur alla formazione

civile e amministrativo. Ciò perché, in ogni caso, la chiusura degli edifici scolastici è di stretta competenza del sindaco. L'esonero dalle responsabilità in capo al dirigente scolastico vale anche se nello stesso edificio ci sono più istituzioni scolastiche o plessi appartenenti a diverse istituzioni scolastiche. Anche se si tratta di scuole primarie e secondarie di II grado. In questo caso, infatti, saranno il comune e la provincia ad avere l'obbligo di chiedere il Cpi. Fermo restando che, se si tratta di immobili locati di proprietà di un privato, sarà comunque quest'ultimo a doversene fare carico. In ogni caso, eventuali dichiarazioni congiunte del dirigente scolastico e dell'ente locale proprietario non costituiscono esimenti dai relativi obblighi e responsabilità

L'avvocatura, infine, ha raccomandato ai dirigenti scolastici di diffidare gli enti locali e i vigili del fuoco qualora il certificato prevenzione incendi dovesse mancare. La diffida va inviata in particolare al sindaco, che è l'unico competente a chiudere l'edificio scolastico. Ma se vi è un pericolo imminente il preside dovrà comunque disporre la sospensione dell'attività scolastica.